

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3131 del 01/07/2019
Oggetto	ACQUE DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI _TORRENTE MARZENO PROC _FCPPA3589/15RN01_COMUNE DI MODIGLIANA (FC), LOC. BERLETOLA RICHIEDENTE TAGLIAFERRI GIANFRANCO_USO IGIENICO ED ASSIMILATI PER AZIONAMENTO MULINI A SCOPO DIDATTICO RINNOVO DI CONCESSIONE ORDINARIA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3205 del 28/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno uno LUGLIO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

ACQUE DEMANIO IDRICO
ACQUE SUPERFICIALI
TORRENTE MARZENO
PROC FCPA3589/15RN01
COMUNE DI MODIGLIANA (FC), LOC. BERLETOLA
RICHIEDENTE TAGLIAFERRI GIANFRANCO
USO IGIENICO ED ASSIMILATI PER AZIONAMENTO MULINI A SCOPO
DIDATTICO
RINNOVO DI CONCESSIONE ORDINARIA

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II

- sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- Le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015, 2067/2015 di aggiornamento dei piani di Gestione Distrettuali e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1195/2016 concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica in attuazione dei piani di gestione stessi,
- la deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015".
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti la definizione e quantificazione dei fabbisogni ad uso iriguo:, DGR 5 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2254;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale regionale n. 1357 del 19/02/2013 è stata assentita alla ditta Tagliaferri Gianfranco, C.F. TGLGFR50S25F259G, il rinnovo di concessione con cambio di titolarità n. FCPA3589 per la derivazione di acque dal Torrente Marzeno, in loc. Berletola del comune di Modigliana (FC) con variante non sostanziale di uso da "forza motrice" ad uso "igienico ed assimilati per azionamento di mulini ad esclusivo scopo didattico, turistico e ricreativo" per una portata massima di 400 l/s e per un volume annuo compless-

sivo massimo di prelievo pari a 699.840 mc, con limitazione della derivazione nel periodo dal 15 settembre fino al 31 maggio di ogni anno, in comune di Modigliana (FC) loc. Berletola, distinto al foglio 42, mapp. 31, con scadenza al 31 dicembre 2015;

- la ditta Tagliaferri Gianfranco ha presentato domanda di rinnovo della concessione in data 24/02/2015, protocollo regionale n. PG/2015/0116212 nella quale ha dichiarato che nulla è variato rispetto alla concessione rilasciata nel 2013;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata e dalle verifiche effettuate, si evince che:

- la portata massima derivata è pari a 400 l/s;
- la quantità d'acqua superficiale richiesta per uso igienico ed assimilati per azionamento di mulini ad esclusivo scopo didattico, turistico e ricreativo è pari a circa 699.840 mc/anno;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1;

CONSIDERATO che il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di rinnovo di concessione ordinaria, ai sensi del Regolamento Regionale n. 41/2001;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra nell'uso igienico ed assimilati di cui alla lett. f) dell'art.152, della citata LR 3/99, con le specifiche modifiche apportate in merito all'utilizzo per scopo azionamento mulini ad uso didattico, turistico e ricreativo di cui alla DGR n. 609/2002 ed aggiornati sulla base dei succitati atti regionali;

PRESO ATTO della determinazione n. 2221/2018 del Servizio Area Romagna della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con cui si rilascia il Nulla Osta Idraulico per i soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi all'intervento richiesto, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute;

PRESO ATTO che il richiedente ha presentato il disciplinare firmato per accettazione unitamente alle attestazioni dei pagamenti relativi al deposito cauzionale ed al canone;

TENUTO CONTO che ai fini della trasparenza il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;

ACCERTATA la compatibilità del prelievo con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015 dei prelievi che ricadono nel corpo idrico, come da relazione istruttoria agli atti:

- **08030000000 1 ER – Torrente Marzeno– Sezione chiusura: san Giorgio in Ceparano**
STATO chimico BUONO
STATO ecologico SUFFICIENTE

VALUTATO in specifico che:

- Il corpo idrico di interesse non è in stress quantitativo.
- Si tratta di un rinnovo di prelievo già in essere che, quindi, ha già influito sulle condizioni che hanno portato alle valutazioni attuali sullo stato del corpo idrico;
- la valutazione di compatibilità andrà attuata mediante la applicazione del DMV pari a 0,12 mc/s nei mesi da maggio a settembre e di 0,18 mc/s nei mesi da ottobre ad aprile come previsto dal Piano di gestione;

ACCERTATA inoltre che per quanto riguarda l'utilizzo della risorsa idrica ad uso azionamento mulini a scopo didattico, la compatibilità del prelievo viene valutata in relazione alla specificità dell'utilizzo, che prevede prelievi discontinui ed in periodi per cui vi sia sufficiente disponibilità di risorsa e che corrispondono al periodo scolastico in cui vengono effettuate le dimostrazioni. Il carattere del prelievo è saltuario, per cui anche il prelievo massimo calcolato di 699.840 mc/anno è da ritenersi compatibile in quanto prelevabile solo nel rispetto del DMV ridefinito come da presente relazione e sulla base del fatto che i prelievi effettivi sono di carattere saltuario.

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita e con le prescrizioni contenute nell'atto di concessione e nel relativo disciplinare, la concessione possa essere rinnovata ai sensi del RR 20/11/2001 n. 41;

TENUTO CONTO che fini di trasparenza il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale di Arpa;

DATO CONTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alberto Rebbucci;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento,

D E T E R M I N A

per i motivi indicati in premessa che qui si intendono interamente richiamati:

1. di rinnovare, fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione a derivare acqua pubblica superficiale con procedura ordinaria alla ditta Tagliaferri Gianfranco C.F. TGLGFR50S25F259G, dal Torrente Marzeno in sponda destra, in località Berletola del comune di Modigliana (FC), ad uso igienico ed assimilati per azionamento di mulini ad esclusivo scopo didattico, turistico e ricreativo, pratica n. FCPPA3589/15RN01;

2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 400,00 corrispondente per un volume complessivo annuo di circa mc 699.840 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare di concessione;
3. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2028 in base a quanto previsto dalla delibera di Giunta Regionale n. 787 del 09/06/2014;
4. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione che sostituisce quello approvato con det. n. 1357/2013;
5. di stabilire inoltre che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con determinazione n. 2221/2018, di cui verrà consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica dell'atto di concessione;
6. di stabilire che il concessionario ha versato i canoni fino all'annualità 2019;
7. di fissare sulla base della normativa citata in premessa, il canone relativo all'anno 2019 in **€ 93,11**;
8. di dare atto che sarà cura del richiedente contattare la Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per venire a conoscenza degli importi relativi alle annualità successive al 2019 e di eventuali aggiornamenti o modifiche dei canoni che saranno definite da futuri atti regionali;
9. di dare conto che il deposito cauzionale è stato versato per € 87,00 in data 15/04/2013 e che pertanto in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che stabilisce l'importo minimo del deposito cauzionale pari ad € 250,00, la differenza versata prima del ritiro del presente provvedimento è stata pari ad € 163,00. L'importo complessivo di € 250,00 verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
10. di dare atto che, in data 24/02/2015, sono state versate, all'atto della presentazione delle domande di rinnovo, le spese di istruttoria pari complessivamente ad € 87,00;
11. di dare atto che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;
12. di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/06 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
13. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
14. di aver ricevuto dall'utente il disciplinare di concessione regolarmente firmato;
15. di dare conto che unitamente alla copia firmata del disciplinare il concessionario ha fatto pervenire alla SAC Ravenna il deposito cauzionale e il versamento delle annualità dei canoni dovuti;

16. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
17. che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
18. di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURER o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli art. 18, 140, 143 e 144 del TU 1775/33.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione ordinaria di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Marzeno, loc Berletola in comune di Modigliana (FC) per uso igienico ed assimilati per azionamento di mulini ad esclusivo scopo didattico, turistico e ricreativo richiesta dalla ditta Tagliaferri Gianfranco C.F. TGLGFR50S25F259G Pratica n. FCPA3589/15RN01

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

La derivazione, per uso igienico ed assimilati per azionamento di mulini ad esclusivo scopo didattico, turistico e ricreativo, avviene mediante opere fisse dal Torrente Marzeno, in comune di Modigliana (FC) loc. Berletola, su terreno distinto nel NCT di detto comune al foglio n.42 mapp.31, avente le seguenti coordinate UTM*32 X=723.977 Y=894.172 costituite da:

- opera trasversale di sbarramento del Marzeno realizzata in gabbionate di pietrame a sezione di m1x1 con maglia cm 6x8 e lunghezza m 2, posizionata sopra una platea di pietrame a sezione medio grossa;
- opera di presa, in corrispondenza della spalla destra della briglia, costituita da un chiavicotto con apertura rettangolare sormontata da volta semicircolare, il tutto delle dimensioni di mt 1,20x1,00, intercettata da una paratoia piana a strisciamento, e canale in terra della lunghezza di m. 99, a sezione trapezia, con fondo di metri 1,20 altezza media di metri 2,00, scarpa delle sponde 1,1, pendenza di 0,004 per mille, con sfioratore di troppo pieno ubicato in sponda sinistra;
- canale di adduzione e carico della vecchia presa alla vasca di carico della lunghezza complessiva di m 382, con sezione trapezoidale variabile realizzato contro terra, con piccoli rinforzi localizzati in pietre e mattoni in prossimità della curva, con larghezza di fondo compresa fra m. 1,30 e m.1,50 e altezza di m 3,60;
- bottaccio in cemento armato e muratura, dotato di due saracinesche a ghigliottina per la regolazione dell'acqua in entrata al molino, che viene convogliata tramite due canali sotterranei alle pale delle ruote, attraverso due botole di presa nella vasca di carico, di dimensioni m 1,00 x 1,40, dotate di paratoia di intercettazione;

- sfioratore di troppo pieno e relativo canale di scarico che riconduce l'acqua in eccesso nel torrente Marzeno tramite apposito canale regolabile da chiusa a ghigliottina;
- utilizzo della forza motrice dell'acqua ad uso didattico per l'azionamento di due macine ad asse verticale, con conversione diretta dell'energia dell'acqua in movimento tramite l'uso di due ruote orizzontali dotate di tazze di metallo;
- canale di restituzione delle acque al torrente Marzeno di m 230, in gran parte tombinato con tubo di cemento del diametro di m 1,00 e parte in terra a sezione trapezia.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

La derivazione di risorsa idrica, ad uso igienico ed assimilati per azionamento di mulini ad esclusivo scopo didattico, turistico e ricreativo, stabilita nella portata max complessiva di 400,00 l/s e nel volume annuo totale pari a circa 699.840 mc (sulla base di una stima di 3 giorni di utilizzo al mese) potrà essere esercitata **dal 15 settembre fino al 31 maggio di ogni anno;**

Dal 01 giugno al 14 settembre di ogni anno, non saranno possibili prelievi dal torrente Marzeno e le paratie di derivazione del canale dovranno essere mantenute chiuse al fine di fare defluire tutta l'acqua nel torrente Marzeno.

Il concessionario deve inoltre sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dal Servizio concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

Il concessionario deve, comunque, garantire costantemente, a valle del prelievo, il deflusso di una quantità d'acqua pari a pari a 0,12 mc/s nei mesi da maggio a settembre e di 0,18 mc/s nei mesi da ottobre ad aprile, individuata quale "deflusso minimo vitale (DMV)", pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque, a valle del prelievo, uguale o minore rispetto al valore sopra individuato, è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dal Servizio concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART.3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario ha l'obbligo di rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione n. 2221/2018;

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- ◆ titolari della concessione,

- ◆ numero della concessione,
- ◆ scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione del suintestato Servizio. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere di presa nonché della loro manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse.

Le opere di derivazione non possono essere abbandonate senza aver provveduto al ripristino dello stato dei luoghi. Il concessionario è tenuto a comunicare al servizio la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la dismissione non alteri la qualità ed il regime del corso d'acqua.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Il concessionario è obbligato all'installazione strumenti tecnicamente idonei e in grado di fornire misurazioni che consentano il rispetto del deflusso minimo vitale (DMV).

I dati relativi alle suddette misure registrati nell'anno precedente dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno, al SAC Ravenna, alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici).

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, eventuali interventi di manutenzione o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovranno essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

ART.4

STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DEI PRELIEVI

Essendo previsto l'obbligo di strumentazione tecnicamente idonea a fornire misurazioni, nel caso l'utente ne sia sprovvisto deve provvedere alla presentazione entro 3 mesi dalla notifica del presente atto, di un progetto di sistema di misurazione delle portate da installare in corrispondenza del punto di prelievo o lungo il canale di adduzione, con trasmissione al SAC competente delle caratteristiche tecniche.

Entro tre mesi dalla approvazione da parte del SAC del progetto presentato, il concessionario ha l'obbligo di installazione del sistema approvato, ed in particolare deve:

- a) **mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste;**
- b) **rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo, l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;**
- c) **comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, e i tempi previsti per il ripristino;**
- d) **registrare e trasmettere annualmente i dati dei prelievi irrigui alla Regione secondo le indicazioni che da questa verranno impartite e ad Arpaè/Sac.**

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel disciplinare relativamente all'obbligo d'installazione di idonei strumenti di misura, è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica ai sensi Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica".

ART. 5 DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi della DGR nr. 787 del 09/06/2014 è **rinnovata fino al 31 dicembre 2028** fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

ART. 6 CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia – Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 7 RINNOVO

Nel caso in cui il concessionario, al termine della concessione, intenda rinnovarla, dovrà presentare istanza di rinnovo della medesima prima della scadenza naturale, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del R.R. 41/2001 e quindi entro il **31/12/2028**.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura concedente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità che saranno prescritte.

ART. 8 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.